CAMERA DEI DEPUTATI N. 1091

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE BENETTI, SCALIA

Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti

Presentata il 2 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'aumento di considerazione e di attenzioni da parte dei governi nazionali e della Comunità europea alle *politicies* relative agli interessi dei consumatori è da attribuire principalmente all'attività svolta in questi anni dalle associazioni spontaneamente costituitesi nei Paesi europei a tale scopo.

La loro diffusione e l'impegno da esse profuso nelle battaglie a favore degli interessi dei consumatori è insieme causa ed effetto della crescente attenzione posta, in merito a questi temi dai cittadini stessi, sempre più desiderosi di avere un'informazione e un'assistenza adeguata prima di procedere ai normali acquisti quotidiani o prima di sottoscrivere contratti per la fornitura di beni o servizi. Lo spirito associativo è tuttavia fondamentale per il perseguimento degli interessi collettivi: non solo per la sicurezza che infonde al singolo il fatto di avere a che fare con un'organizzazione creata appositamente per la difesa di un singolo diritto specifico, ma anche perché una simile organizzazione ha la possibilità di costituire un archivio di informazioni utili alla collettività e basato sulle singole esperienze che il singolo cittadino non avrebbe la possibilità di conseguire da solo.

L'importanza crescente delle associazioni di categoria nella difesa degli interessi collettivi è stata avvertita peraltro in sede di discussione del testo del nuovo

codice di procedura penale: ad esse è stata concessa la possibilità di sostituire la persona offesa dal reato e di costituirsi parte civile. Questo a conferma che spesso la posizione giuridica della parte lesa dal reato non è una posizione isolata ma è oggetto di interessi da parte dell'intera collettività; l'associazione di categoria può intervenire nel processo nei casi in cui la vittima del reato non se la sente o non ha la possibilità materiale di rivendicare fino in fondo i propri diritti.

Le associazioni di categoria escono quindi dal « sommerso » per ricoprire un ruolo fondamentale nella tutela degli interessi collettivi. Il rapporto che intercorre tra il consumatore e l'associazione è improntato esclusivamente sulla fiducia del primo nei riguardi della seconda: tale rapporto risulterebbe del tutto inficiato qualora il consumatore scoprisse che quella a cui si è rivolto è una associazione « di comodo », ovvero un organismo appositamente costituito da un gruppo di imprenditori con lo scopo indiretto di perseguire gli interessi non del consumatore, ma dell'imprenditore stesso (accordo che nel nostro ordinamento giuridico prende il nome di « negozio dissimulato »).

È dunque necessario che le associazioni ammesse alla tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli utenti posseggano dei requisiti « minimi », come il riferimento esplicito, nello statuto, alla difesa degli interessi dei consumatori, l'assenza di legami con enti o organizzazioni che perseguono scopi produttivi o commerciali o di servizio, una diffusione minima nel territorio nazionale, una riconoscibilità esterna data dalla continuità di esercizio e, infine, la trasparenza dei bilanci.

Una volta dimostrata la loro « legittimazione ad agire » le associazioni possono rivolgersi, per il perseguimento dei loro scopi, a qualsiasi tipo di autorità giudiziaria: non solo quindi al giudice amministrativo, o a quello civile e penale, ma anche ad un eventuale organo amministrativo indipendente che sia chiamato dalle leggi di settore a dirimere controversie insorte tra consumatori e imprenditori. Pensiamo, ad esempio, al settore pubblicitario e, in particolare, alla questione della pubblicità ingannevole e comparativa, dove è già prefigurato, limitatamente a quella ingannevole, l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dove è ipotizzabile una estensione dei suoi poteri anche per le questioni concernenti la pubblicità comparativa. Di particolare importanza è, pertanto, il recepimento da parte dell'ordinamento italiano della proposta di direttiva europea del 22 maggio 1991 sulla pubblicità comparativa. Non va trascurato, da ultimo, che nel marzo 1993 il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la direttiva concernente le clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, nella quale si prevede lo svolgimento di un'azione incisiva da parte delle associazioni di categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « consumatore » il soggetto che usufruisce di beni per soddisfare i propri bisogni;

b) per « utente » il soggetto che usufruisce di servizi per soddisfare i propri bisogni;

c) per « associazione dei consumatori e utenti » quelle che presentano i requisiti indicati dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei seguenti criteri:

1) statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda come oggetto esplicito ed esclusivo la difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e che preveda altresì l'assenza di scopo di lucro e un'organizzazione interna a base democratica;

2) assenza di connessioni di qualsivoglia natura con enti e organizzazioni che esercitino attività produttive o commerciali o di servizio;

3) presenza organizzata in almeno cinque regioni;

4) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza esterna;

5) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci.

ART. 2.

(Rappresentanza in giudizio delle associazioni).

1. Le associazioni di cui alla presente legge sono legittimate a ricorrere innanzi ad organi amministrativi speciali o davanti al giudice amministrativo contro atti amministrativi lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. Le associazioni sono legittimate a intervenire nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 91 e seguenti del codice di procedura penale, nonché a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali concernenti reati che abbiano leso i diritti dei consumatori e degli utenti.

3. Le associazioni possono altresì agire in giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di ottenere la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1091
Lire 500